COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 533644/2016
DIRETTORE DI SETTORE
Del 19/10/2016 17:01:18
A20: ORD.SIND. 51/2016

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 533644/2016
DIRETTORE DI SETTORE
Del 19/10/2016 17:01:18
(S) PROT. S COMMERCIO, S
19/10/2016

Milano

Atti del Comune

Settore Commercio SUAP e Attività Produttive Direzione

COMUNE DI MILANO
S COMMERCIO, SUAP E
PG 533644/2016
DIRETTORE DI SETTORE
Del 19/10/2016 17:01:18
(S) PROT. SEGRETERIA GEN
19/10/2016

Protocollo

Milano, 19 ottobre 2016

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 533644/2016
DIRETTORE DI SETTORE
Del 19/10/2016 17:01:18
(S) SEGRETARIO GENERALE
19/10/2016

Oggetto: PARTITA DI CALCIO EUROPA LEAGUE – INTER - SOUTHAMPTON.
Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, superalcoliche all'interno dello Stadio Meazza e nelle zone limitrofe non ricomprese nel Decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 12 ottobre 2016 – Prot. n. 12B.2/2013-039960-Area I

IL SINDACO

Premesso che il 20/10/2016 è in programma presso lo Stadio Meazza la partita di Europa League : Inter – Southampton.

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Milano che, in considerazione del concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico, vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sia in forma fissa che ambulante in occasione della partita in oggetto nelle zone della città limitrofe allo stadio Meazza.

Considerato che in sede di Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia in data 5 ottobre u.s. la Questura di Milano ha segnalato la necessità che, in occasione dell'incontro di calcio sopra indicato, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, venga vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.

Richiamato l'art. 70 della L.R. 6/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di superalcolici superiori al 21 per cento del volume negli impianti sportivi, con facoltà del Sindaco di estendere, con apposita ordinanza, il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Ritenuta, per le stesse motivazioni evidenziate con il Decreto Prefettizio - che qui si intendono integralmente richiamate - la necessità di vietare all'interno dello Stadio anche la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza sociale.

Ravvisata la necessità di porre in essere tutte le misure volte alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e degli agenti ed operatori di polizia;

Visti:

- l'art. 54, comma 4, del TUEL, così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 115/2011, dove il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- La L.R. 6/2010 e la D.G.R. n° VIII/6495/2008;

- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773;
- La Legge 30 marzo 2001, n.125;
- L'art. 15 della Legge n. 121/1981;
- L'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- L'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

ORDINA

Il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del giorno 20/10/2016 all'interno dello Stadio Meazza e nelle zone limitrofe non ricomprese nel Decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 12 ottobre 2016 Prot. n. 12B.2/2013-039960-Area I

Le violazioni al divieto, salvo quanto già previsto da speciali disposizioni di legge, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 267/2000, secondo le condizioni più favorevoli previste dalla L. 689/81, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 500 euro.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689, è il Sindaco del Comune di Milano, al quale, nei tempi e nei modi di legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Milano e sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Milano e reso immediatamente eseguibile.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- innanzi al Prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo di Milano entro 30 giorni
- innanzi al TAR della Lombardia entro 60 giorni
- innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni (ricorso straordinario).

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il presente atto sia trasmesso, per opportuna conoscenza, al Signor Prefetto, al Signor Questore e ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine cittadine, al Legale Rappresentante della società M-I stadio S.r.l. (concessionaria dello Stadio Meazza) affinché renda edotti i rispettivi esercenti attività di somministrazione all'interno dello stadio stesso.

IL SINDACO
Giuseppe Sala

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 617497/2016
DIRETTORE DI AREA
Del 06/12/2016 10:52:44
(S) PROT. SEGRETERIA GEN
06/12/2016

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 617497/2016
DIRETTORE DI AREA
Del 06/12/2016 10:52:44
(S) SEGRETARIO GENERALE
06/12/2016

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 617497/2016
DIRETTORE DI AREA
Del 06/12/2016 10:52:44
A20: ORD.SIND. 60/2016

Atti del Comune

Area Attività Produttive e Commercio
Direzione

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 617497/2016
DIRETTORE DI AREA
Del 06/12/2016 10:52:44
(S) PROT. DC ATTIVITÀ PR
06/12/2016

Protocollo

COMUNE DI MILANO
AREA ATTIVITÀ PRODUT
PG 617497/2016
Del 06/12/2016 10:52:44
DIRETTORE DI AREA
(S) PROT. SEGRETERIA GEN
06/12/2016

Milano, 6 dicembre 2016

Oggetto: PARTITA DI CALCIO EUROPA LEAGUE: INTER – SPARTA PRAGA. Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, superalcoliche all'interno dello Stadio Meazza e nelle zone limitrofe non ricomprese nel Decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 5 dicembre 2016 – Prot. n. 12B.2/2013-039960-Area I

IL SINDACO

Premesso che l'8/12/2016 è in programma presso lo Stadio Meazza la partita di Europa League: Inter – Sparta Praga.

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Milano che, in considerazione del concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico, vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sia in forma fissa che ambulante in occasione della partita in oggetto nelle zone della città limitrofe allo stadio Meazza.

Considerato che in sede di Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia in data 5 dicembre u.s. la Questura di Milano ha segnalato la necessità che, in occasione dell'incontro di calcio sopra indicato, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, venga vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.

Richiamato l'art. 70 della L.R. 6/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di superalcolici superiori al 21 per cento del volume negli impianti sportivi, con facoltà del Sindaco di estendere, con apposita ordinanza, il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Ritenuta, per le stesse motivazioni evidenziate con il Decreto Prefettizio - che qui si intendono integralmente richiamate - la necessità di vietare all'interno dello Stadio anche la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza sociale.

Ravvisata la necessità di porre in essere tutte le misure volte alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e degli agenti ed operatori di polizia;

Visti:

- l'art. 54, comma 4, del TUEL, così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 115/2011, dove il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- La L.R. 6/2010 e la D.G.R. n° VIII/6495/2008;
- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773;

- La Legge 30 marzo 2001, n.125;
- L'art. 15 della Legge n. 121/1981;
- L'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- L'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

ORDINA

Il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 08.00 dell'8/12/2016 alle ore 02.00 del giorno 09/12/2016 all'interno dello Stadio Meazza e nelle zone limitrofe non ricomprese nel Decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 5 dicembre 2016 Prot. n. 12B.2/2013-039960-Area I. Sono esclusi dal divieto i locali che svolgono servizio di ristorazione.

Le violazioni al divieto, salvo quanto già previsto da speciali disposizioni di legge, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 267/2000, secondo le condizioni più favorevoli previste dalla L. 689/81, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 500 euro.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689, è il Sindaco del Comune di Milano, al quale, nei tempi e nei modi di legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Milano e sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Milano e reso immediatamente eseguibile.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- innanzi al Prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo di Milano entro 30 giorni
- innanzi al TAR della Lombardia entro 60 giorni
- innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni (ricorso straordinario).

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il presente atto sia trasmesso, per opportuna conoscenza, al Signor Prefetto, al Signor Questore e ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine cittadine, al Legale Rappresentante della società M-I stadio S.r.l. (concessionaria dello Stadio Meazza) affinché renda edotti i rispettivi esercenti attività di somministrazione all'interno dello stadio stesso.

IL SINDACO
Giuseppe Sala

Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Seris

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 650471/2016
Del 28/12/2016 15:25:57
S-GABINETTO DELLA PO
(S) SEGRETARIO GENERALE
28/12/2016

Milano

Atti del Comune

DIREZIONE SICUREZZA URBANA
Segreteria Vice Comandante

COMUNE DI MILANO
DC SICUREZZA URBANA
PG 650471/2016
Del 28/12/2016 15:25:57
S-GABINETTO DELLA PO
(S) PROT. SEGRETERIA GEN
28/12/2016

Milano, 28/12/2016

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 650471/2016
S-GABINETTO DELLA PO
Del 28/12/2016 15:25:57
A20: ORD.SIND. 63/2016

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 650471/2016
S-GABINETTO DELLA PO
Del 28/12/2016 15:25:57
(S) PROT. DC SICUREZZA U
28/12/2016

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 comma 4° D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 per la tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità in Milano Piazza del Duomo e Galleria Vittorio Emanuele II in occasione dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro 2016 e per il Capodanno 2017 relativa al divieto di utilizzare strumenti e contenitori di vetro di qualsiasi tipologia, vendere per asporto in recipienti di vetro, usare fuochi artificiali e artifizi pirotecnici.

Si trasmette la bozza d'Ordinanza Sindacale di cui in oggetto.

Si rende noto inoltre che lo stesso documento è stato trasmesso al Sig. Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Vice Comandante
Paolo Ghirardi

A:
Segreteria Generale

Milano
Comune di Milano

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 per la tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità in Milano Piazza del Duomo e Galleria Vittorio Emanuele II in occasione dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro 2016 e per il Capodanno 2017 relativa al divieto di utilizzare strumenti e contenitori di vetro di qualsiasi tipologia, vendere per asporto in recipienti di vetro, usare fuochi artificiali e artifizi pirotecnici.

IL SINDACO

Considerato che in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici di particolare rilevanza rispetto ai quali è prevista una notevole affluenza di pubblico è necessario adottare delle misure di prevenzione a tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica;

Preso atto che negli anni passati a tutela della incolumità pubblica per le manifestazioni pubbliche tenutesi in piazza Duomo in occasione dei festeggiamenti del Capodanno sono stati adottati i seguenti divieti:

- l'utilizzo di contenitori in vetro;
- l'uso di fuochi artificiali ed artifizi pirotecnici;
- la vendita per asporto in contenitori di vetro;

Rilevato che, al fine di garantire il normale svolgimento delle manifestazioni pubbliche che avranno luogo in piazza del Duomo in occasione del Capodanno 2017 e a tutela dell'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifizi esplodenti, nonché dall'uso improprio di contenitori in vetro di qualsiasi tipologia;

Valutata la necessità di garantire che le manifestazioni programmate, nonché quelle eventualmente spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs.18 Agosto 2000, n° 267;

Visto il R.D. 18 Giugno 1931, n° 773;

Visto il R.D. 6 maggio 1940 n° 635;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la Legge 24 Novembre 1981, n° 689;

Comunicato preventivamente il presente provvedimento al Prefetto di Milano ai sensi dell'art. 54, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Via Beccaria 19 - 20122 Milano
tel. 02.772.70910\70911
Pl.staffsegreteria@comune.milano.it

Milano
Comune
di Milano

ORDINA

dalle ore 15,00 del giorno 31 Dicembre 2016 alle ore 02,00 del giorno 1 gennaio 2017, in Milano nel perimetro compreso tra Piazza del Duomo angolo Via Mazzini, Duomo angolo Via Mengoni, Duomo angolo Via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Via Marino angolo Galleria Vittorio Emanuele II, Via Foscolo angolo Galleria Vittorio Emanuele II, Via S. Pellico angolo S. Pellico, meglio identificato nell'allegata planimetria, il divieto di:

- introdurre ed utilizzare strumenti e contenitori di vetro di qualsiasi tipologia;
- introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
- vendere per asporto in contenitori di vetro.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre il ritiro immediato e il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981, n° 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n° 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 15.00 del giorno 31 dicembre 2016 fino alle ore 02.00 del giorno 01.01.2017 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro il termine previsto dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n° 104 ovvero al Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla sua efficacia.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Sala

Responsabile del procedimento: Vice Comandante P.L. Dott. Paolo Ghirardi

Via Beccaria 19 - 20122 Milano
tel. 02.772.70910 \70911
pl.staffsegreteria@comune.milano.it

Varchi filtraggio accessi

1) Duomo x Mazzini
2) Duomo x Mengoni
3) Duomo x S. Raffaele
4) Arcivescovado x Palazzo Reale
5) Marino x galleria Vittorio Emanuele
6) galleria Vittorio Emanuele x Foscolo

Transennatura

area delimitata da doppia transennatura

area delimitata da singola transennatura

118 area soccorso sanitario

area assistenza Protezione Civile

Polizia Locale posto avanzato di Comando

vie di transito VVF

Volontari aree presidiate da personale volontario

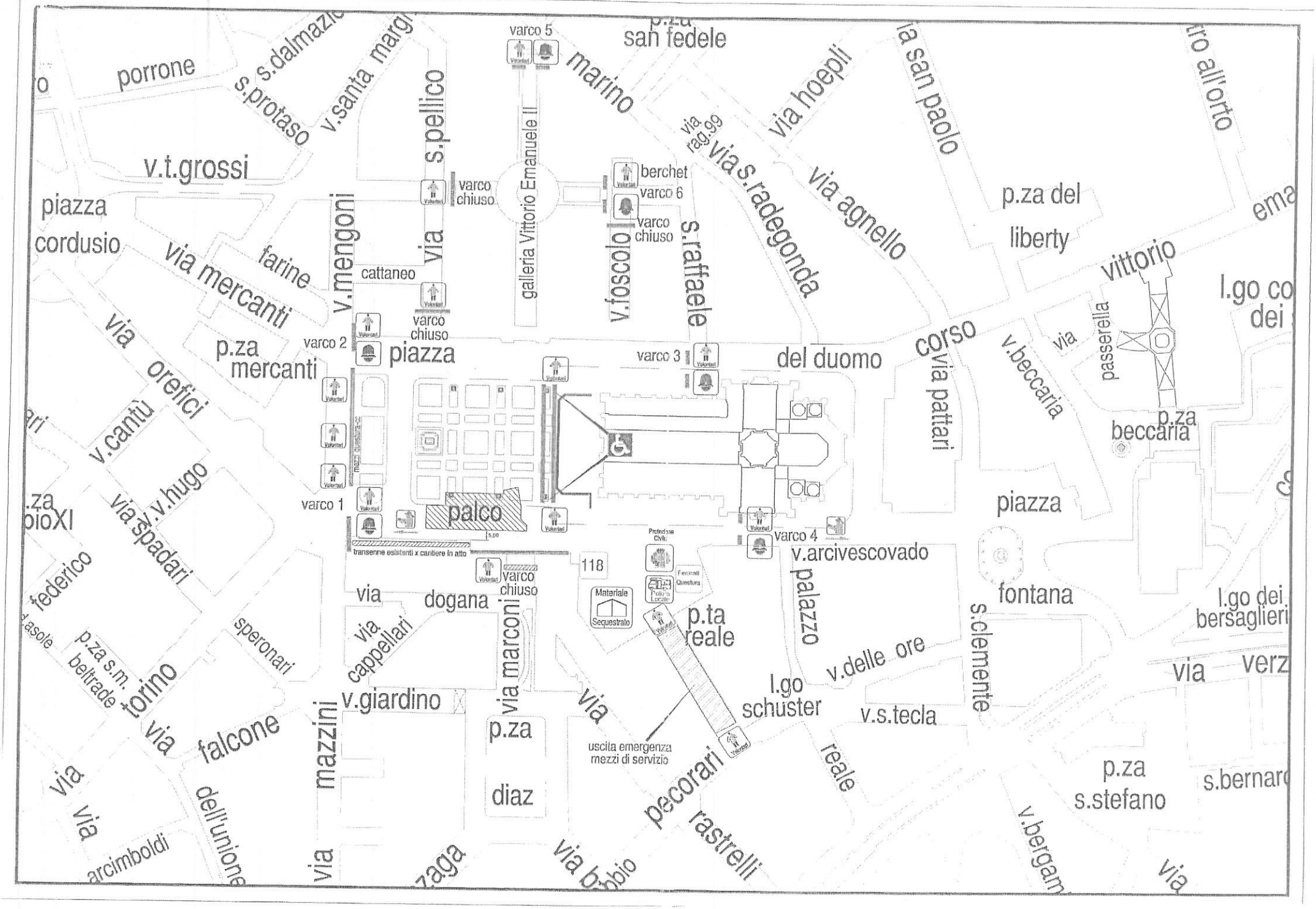

porrone
s.dalmazio
s.protaso
v.santa margh
s.pellico
varco 5
p.za san fedele
marino
via hoepli
via san paolo
tro all'orto
v.t.grossi
piazza cordusio
via mercanti
farine
v.mengoni
cattaneo
via
varco chiuso
galleria Vittorio Emanuele II
berchet
varco 6
varco chiuso
v.foscolo
s.raffaele
via rag.99
via s.radegonda
via agnello
p.za del liberty
vittorio
l.go co dei
via orefici
p.za mercanti
varco 2
piazza
varco 3
del duomo
corso
via pattari
v.beccaria
via
passerella
p.za beccaria
v.cantù
v.v.hugo
via spadari
varco 1
palco
transenne esistenti x cantiere in atto
118
Protezione Civile
Fermati Questura
Polizia Locale
Materiale Sequestrato
varco 4
v.arcivescovado
piazza
fontana
federico
via
dogana
varco chiuso
via cappellari
via marconi
p.ta reale
palazzo
s.clemente
l.go dei bersaglieri
p.za s.m. beltrade
torino
speronari
v.giardino
v.delle ore
l.go schuster
v.s.tecla
via
verz
via
falcone
mazzini
p.za
diaz
uscita emergenza mezzi di servizio
pecorari
reale
p.za s.stefano
s.bernar
via
dell'unione
arcimboldi
via
zaga
via b
rastrelli
v.bergam
via